Redazione a cura di Paolo Gentile

RSPP

Rassegna Stampa sulla Prevenzione e Protezione dai rischi e danni da lavoro

Newsletter mensile contenente i materiali pubblicati sui maggiori siti dedicati all'ergonomia e alle attività di prevenzione dei rischi e danni da lavoro.

La rilevazione dei mancati incidenti e la cultura della prevenzione.

L'INAIL impegnata alla riduzione degli infortuni sul lavoro, attraverso numerose iniziative, ci comunica che nel primo semestre del 2011, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, si conferma una riduzione di 16mila casi di infortuni, mentre purtroppo rimangono stabili i casi di episodi mortali. Sicuramente questi dati seppur provvisori, testimoniano una crescente, seppur non sufficiente attenzione alla sicurezza da parte sia dei lavoratori che dei datori di lavoro.

La flessione registrata è pari al 4% degli infortuni sul lavoro. Ci si è anche chiesti se questa diminuzione sia dovuta alla crisi economica, seppure i dati resi noti tenderebbero a smentire questa ipotesi in quanto la platea dei lavoratori su cui si sono calcolati i dati sarebbe, seppur di poco (+0,2%) aumentata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Resta quasi immutato, il numero di episodi mortali rispetto al primo semestre 2010 (anno in cui con una contrazione record si è scesi per la prima volta dal dopoguerra sotto la soglia dei 1000 morti).

La flessione, seppur di diversa intensità, appare generalizzata sia attraverso l'analisi delle varie attività economiche che attraverso l'analisi territoriale.

Occorre a questo punto una prevenzione ancora più mirata, una diffusione sempre più capillare delle azioni di prevenzione: è urgente un salto di qualità per puntare all' obiettivo degli infortuni zero.

Vogliamo dare il ns. piccolo contributo a questo obiettivo, attraverso la raccomandazione di una pratica che andrebbe incentivata in tutte le attività lavorative.

La registrazione degli infortuni è obbligatoria mentre rimane discrezionale la registrazione di tutti i piccoli incidenti che non danno luogo ad infortunio e dei mancati incidenti. La registrazione di tutti questi episodi, che potrebbe diventare una buona pratica da incentivare e sollecitare, seguita da un'analisi e discussione, all'interno del gruppo omogeneo dove si è verificato l'episodio, sui motivi che hanno generato tali accadimenti, sulle possibili conseguenze, sulle non conformità con la pratica ufficiale rilevate, e sui cambiamenti necessari nel modo di operare, nell'organizzazione, nella logistica e layout aziendale per evitare il ripetersi di tali episodi, rappresenterebbero una pratica di prevenzione di molti incidenti che avvengono dopo che si sono avute diverse avvisaglie trascurate. Inoltre innescherebbero una logica di partecipazione dei lavoratori alla cultura della prevenzione che è fondamentale per ridurre gli infortuni.

L'analisi degli incidenti e dei mancati infortuni potrebbe diventare parte del programma di formazione-informazione da sviluppare attraverso corsi di formazione-intervento che aiuterebbero anche le organizzazioni in un processo di miglioramento continuo nel raggiungimento degli obiettivi di qualità. Aggiungiamo noi aiuterebbe a diminuire i sintomi di stress nell'organizzazione: la checklist di SVS (Sistema di Valutazione dello Stress lavoro correlato) contiene tra gli eventi sentinella da tenere sotto osservazione anche i mancati incidenti, e supporta le aziende che vogliano adottare tale metodologia.

(Paolo Gentile)

Inserto pubblicitario

Realizziamo la valutazione dello stress lavoro correlato

previsto dal d.lgs. 81/2008, da realizzare al 31 dicembre 2010,
può farlo rapidamente e con un modesto impegno economico.

Informazioni fax: 06.45498463 - e-mail: info@rs-comunicazione.it

Rep. n. 20111001 **D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 -** Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, co.4-quater, del dl 31.05.2010, n. 78, convertito, con mod. dalla l. 30.07.2010, n. 122

Rep. n. 20111002 **Accordo CGIL CISL UIL e Associazioni Artigianali sull'applicazione del D. Lgs. 81/08.**
In data 13/9/2011 CGIL, CISL, UIL, CNA, Confartigianato Imprese, Casartigiani e CLAAI, dando seguito alle esperienze di relazioni sindacali già realizzate nel corso dell'ultimo decennio in materia di prevenzione su salute e sicurezza sul lavoro, hanno sottoscritto la stesura definitiva dell'Accordo applicativo del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. che sostituisce l'Accordo del 3/9/1996

Rep. n. 20111003 **Guida al sopralluogo in aziende del comparto metalmeccanico**
Nel Piano Regionale 2008-2010 per la Promozione della Sicurezza e Salute negli Ambienti di Lavoro, la Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia ha attivato il Laboratorio di Approfondimento "Metalmeccanica" a cui partecipano operatori delle ASL e dell'INAIL e rappresentanti delle parti sociali.
La logica sottesa alla definizione di questo strumento è stimolare le aziende all'adozione volontaria di comportamenti virtuosi.

Rep. n. 20111004 **La newsletter n. 6/2011 del Ministero del Lavoro affronta i seguenti temi:** Qualificazione delle imprese: opportunità per gli operatori, garanzie per i lavoratori; La qualificazione delle imprese e dei lavoratori operanti negli "ambienti confinati" e la Priorità alla sicurezza sul lavoro nelle agende nazionali.

Rep. n. 20111005 **Le novità su ambienti confinati, formazione e SINP**
Un'intervista in esclusiva a Lorenzo Fantini per conoscere il nuovo decreto sui lavori negli ambienti confinati e comprendere tempistiche e problemi dei futuri provvedimenti. L'accordo Stato Regioni sulla formazione arriva entro novembre?

Inserto pubblicitario

Studio di traduzioni e interpretariato
Portoghese europeo, portoghese brasiliano, spagnolo.

Agenzia di comunicazione, ufficio stampa, organizzazione di eventi
realizzazione di newsletter e rassegne stampa.

Inserto pubblicitario
SEMINARIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO – OFFICE AUTOMATION

Excel nella gestione dell'ufficio
Roma 11-12 novembre 2011

La quota di iscrizione al seminario è di E. 300,00 + IVA (20% se dovuta).
Informazioni ed iscrizioni fax: 06.45498463 – e-mail: info@rs-comunicazione.it

Tutti i ns. seminari sono attivabili a richiesta presso gli Enti e le aziende che lo richiedano.

NOTE E AVVERTENZE

a cura di Paolo Gentile

Proseguiamo la lettura del D.Lgs.81/2008, iniziata nel numero 7 di RSPP, l'obiettivo è di analizzarne il contenuto, attraverso una selezione e riproposizione dei temi più significativi, per cercare di renderlo di semplice comprensione anche ai non addetti ai lavori.
Come abbiamo scritto nel numero di luglio crediamo che la semplificazione aiutando ad una maggiore comprensione possa attivare una maggior partecipazione e di conseguenza una maggiore protezione dai rischi e danni da lavoro.
Nelle prime note pubblicate sono state prese in rassegna: le finalità del D.Lgs.81/2008, le definizioni dei termini che vengono utilizzati all'interno del D.Lgs.81/2008, le misure di tutela e gli obblighi previsti, la valutazione dei rischi e dei modelli di organizzazione e gestione del sistema di prevenzione e protezione dai rischi. In questo numero ci occupiamo del servizio di prevenzione e protezione, mentre nel prossimo numero affronteremo il tema della formazione, informazione e addestramento.

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34 (che regolamenta i casi in cui il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione), il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole che seguono.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni devono possedere le capacità e i requisiti professionali descritti nell'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti richiesti (articolo 32).
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali in cui sono presenti sostanze pericolose (in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334), soggette all'obbligo di notifica o rapporto (articoli 6 e 8 del medesimo Decreto);
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti nucleari ed installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi (articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230);
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi riportate al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti descritti al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato (articolo 28, comma 1), di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall' Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'Accordo del 26 gennaio 2006 di cui al comma 2.
4. I corsi di formazione per l'esercizio di RSPP e ASPP, di cui al comma 2, sono organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'INAIL, per la parte di relativa competenza dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dagli altri soggetti accreditati descritti al punto 4 dell'Accordo 26 gennaio 2006 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso della laurea magistrale in Ingegneria della sicurezza, o nelle classi delle lauree in scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria edile, Ingegneria civile e ambientale, Ingegneria dell'informazione, Ingegneria industriale, nella classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'Accordo Stato-Regioni (comma 2). È fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 34 per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino (articolo 2, comma 1, lettera i, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti previsti che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti previsti che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
9. In assenza di personale con le caratteristiche descritte alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive (articolo 28, comma 2) e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica prevista dall'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni previste all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi descritti all'articolo 31 comma 6, dove l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione è obbligatoria, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, (nelle ipotesi previste nell'ALLEGATO II) dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
1- bis. Salvo che nei casi ricordati di cui all'articolo 31 comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al successivo comma 2-bis;
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti indicati al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. Fino alla pubblicazione dell'Accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'Accordo di cui al periodo precedente.
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi di formazione previsti (articoli 45 e 46).
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo di cui al precedente comma 2. L'obbligo di aggiornamento di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Articolo 35 - Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Inserto pubblicitario

Corso di Alta Formazione Ergon

Corso in Ergonomia organizzativa e valutazione dei rischi psicosociali del lavoro (D.lgs 81/2008).

Roma, 24 novembre 2011 - 22 marzo 2012

ID Corso: 8370 Bando Locandina Brochure

Il Corso si propone di formare, in una prospettiva multidisciplinare e partecipativa, specialisti in grado di analizzare, diagnosticare e correggere ergonomicamente le criticità e i rischi psicosociali presenti nelle organizzazioni.

Durata: 200 ore di formazione di cui 40 a distanza e 40 di project work.
Docenza: La docenza è fornita da un gruppo multidisciplinare di qualificati esperti, provenienti da Università, Istituzioni pubbliche, Aziende private e Consulenza specialistica.
Il Corso si avvale de contributo di un Comitato Scientifico presieduto dal Prof. Sebastiano Bagnara - Segretario Generale della IEA - International Ergonomics Association.
Modalità di svolgimento: Il Corso si volgerà a Roma, ogni giovedì del mese.
Servizio di informazione e assistenza: Per richiedere ulteriori informazioni contattare il numero telefonico 06 69190426 oppure inviare una richiesta alla Segreteria didattica.

Per coloro che si iscriveranno entro il 15 ottobre sono disponibili 10 borse di studio a copertura del 40% dei costi .

Approfondendo... sul web

Cassazione: non è una decisione discrezionale del datore di lavoro stabilire in quali zone c'è il pericolo di incendio

"In materia di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (art. 451 c.p.) - mirando la norma a limitare i danni derivanti da incendio, disastro o infortuni sul lavoro nelle ipotesi in cui detti eventi si dovessero verificare - la condotta punibile è quella soltanto che consiste nella omessa collocazione ovvero nella rimozione, ovvero ancora nella resa inidoneità allo scopo degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti alla estinzione dell'incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone. Ne consegue che non si richiede anche che si verifichi in concreto uno degli eventi, i cui ulteriori danni la norma mira ad impedire o, comunque, a limitare". E' quanto affermato dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 33294 del 7 settembre 2011, ha confermato la condanna nei confronti di un imprenditore che non aveva messo gli estintori nell'area esterna della sua autofficina destinata al lavaggio degli automezzi. In particolare la Suprema Corte ha precisato che, se per l'esercizio di una certa attività, la legge prescrive l'adozione di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell'azienda ed in ogni parte di essa ove viene svolta l'attività, non può essere rimessa alla discrezionale volontà del gestore individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove non sussiste. La scelta eventuale di non ritenere sussistente il pericolo di incendio in un determinato luogo dell'azienda può essere infatti rimessa solo all'organo tecnico deputato al controllo e al rilascio delle relative autorizzazioni. Non viene quindi condivisa la tesi dell'imprenditore il quale asseriva che, laddove sussiste una situazione di bagnato o umidità, l'incendio non potrebbe mai verificarsi e che, quindi, manca l'elemento del pericolo richiesto dalla norma incriminatrice.
Scarica il testo della sentenza 33294/2011
(L.S.)

Gestione dei rifiuti aziendali: il ripristino del SISTRI

contrariamente a quanto previsto dalla versione originaria del Decreto Legge n.138/2011 ("Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria per lo sviluppo"), che prevedeva l'abrogazione del SISTRI, il 14 settembre 2011 la Camera ha definitivamente approvato il disegno di legge per la conversione in legge del provvedimento sopra citato, il quale dispone l'operatività del SISTRI a decorrere dal 9 febbraio 2012 e senza scaglionamenti.
L'avvio per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti sarà deciso da un Decreto del Ministero dell'Ambiente, e non potrà essere antecedente al 1 giugno 2012.
Gli operatori che producono soltanto rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio potranno delegare gli adempimenti SISTRI ai Consorzi di recupero.

Ministero del Lavoro: proroga del termine per la comunicazione del lavoro notturno

Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare del 14 settembre 2011, comunica che è stato prorogato a data da definirsi il termine ultimo - precedentemente fissato al 30 settembre con circolare n. 15 del 20 giugno 2011 dello stesso Ministero - per effettuare le comunicazioni concernenti l'esecuzione di lavoro notturno, svolto in maniera continuativa o compreso in regolari turni periodici, durante l'anno 2010, previste dal DLgs. n. 67 del 21 aprile 2011. Il Dicastero, si legge nel documento, in considerazione della mancata definizione del Decreto attuativo previsto dall'art. 4 dello sresso D.Lgs. n. 67/2011, nonché della relativa modulistica, si "riserva di indicare un nuovo termine di scadenza per l'effettuazione dell'obbligo in questione, rispetto al quale il Legislatore richiede esclusivamente una periodicità annuale". (L.S.)

PuntoSicuro

Cassazione: la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto di aver designato un responsabile della sicurezza. Il datore risponde anche di eventuali manchevolezze del DVR per "culpa in eligendo".

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 20576 del 24 maggio 2011 (u. p. 19 aprile 2011) - Pres. Marzano – Est. Maisano– P.M. Geraci - Ric. B.G., B.G.D., E.I., V.M., M.L.
Commento a cura di Gerardo Porreca.

Bari, 19 Sett – In questa sentenza viene ribadita dalla Corte di Cassazione la responsabilità del datore di lavoro sottoforma di " culpa in eligendo" per eventuali manchevolezze che dovessero riscontrarsi nella valutazione dei rischi anche se lo stesso nella propria azienda ha provveduto a designare un responsabile della sicurezza sia pure fornito di delega.
Tale principio del resto discende anche dalla lettura del vigente D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il quale ha inteso attribuire al datore di lavoro di una azienda la posizione di primo garante della sicurezza dei lavoratori che operano nell'azienda stessa nonché il compito di vigilare su quanto in essa avviene sotto l'aspetto della salute e della sicurezza sul lavoro ed allorquando ha stabilito con l'art. 17 la indelegabilità da parte dello stesso datore di lavoro sia della designazione della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione che appunto della valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del relativo documento, qualunque sia stato il collaboratore del quale lo stesso si sia servito per effettuarla.

L'evento infortunistico e le imputazioni.
Il Tribunale ha condannato il Direttore Generale, l'Amministratore Delegato, il Responsabile della Produzione, il Direttore delle Macchine ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di una società alla pena di un anno di reclusione ciascuno per il reato di cui agli articoli 41 e 113 c.p. ed articolo 589 c.p., commi 1 e 2 in relazione ad un infortunio mortale occorso ad un lavoratore in azienda perché, con condotte autonome ma concorrenti al verificarsi dell'evento, per colpa, imprudenza ed imperizia, hanno consentito e comunque non impedito che all'interno dello stabilimento della società fosse installato ed utilizzato un impianto di produzione di film trasparente (propilene ad uso alimentare) contenente un gruppo avvolgitore privo dei dispositivi di sicurezza imposti dalla legge al fine di evitare contatti accidentali tra parti del corpo dei lavoratori addetti al macchinario e gli organi in movimento.
L'infortunio si era verificato per le violazione degli articoli 132 e 133 del D. P. R. n. 549/1955 e dell'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. in quanto il lavoratore, mentre si trovava nei pressi del rullo avvolgitore per rimuovere dei residui di film, rimaneva impigliato con il braccio destro e poi schiacciato tra parti del macchinario in rotazione subendo delle lesioni che ne procuravano il decesso.
Nel corso delle indagini era risultato, infatti, che l'impianto sopraindicato veniva utilizzato senza aver seguito le procedure standard di sicurezza ed in particolare senza che venisse accertata preventivamente la presenza o meno di operai nei pressi dell'avvolgitore (ciò che è avvenuto nel caso dell'infortunio in esame) omettendo, altresì, di presidiare le aree a rischio nei pressi del macchinario al fine di evitare contatti accidentali tra i lavoratori e gli organi in movimento. Era risultato, inoltre, che nel documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del D. Lgs. 626/1994, non era stato valutato il pericolo legato all'occasionale contatto dei lavoratori con il gruppo avvolgitore né era stata riscontrata la mancanza di dispositivi di protezione che impedissero il funzionamento degli elementi mobili allorquando degli operatori fossero in vicinanza di essi nonché l'assenza di idonei sistemi di protezione che consentissero l'arresto della rotazione del rullo avvolgitore in caso di contatto con esso di un lavoratore.
La sentenza di condanna degli imputati è stata confermata dalla Corte di Appello la quale ha ritenuta pacifica la dinamica dell'incidente risultante dalle testimonianze rese dall'Ispettore della ASL e dall'Ispettore Capo di Pubblica Sicurezza intervenuti sul posto nell'immediatezza dell'incidente, tanto da ritenere superflua la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta dalla difesa. La Corte d'Appello ha ricostruito l'incidente sulla base delle suddette testimonianze secondo cui la vittima si trovava vicino al gruppo avvolgitore ed è rimasta impigliata con il braccio destro nel meccanismo in movimento.
Per quanto riguarda la posizione del Direttore Generale, dell'Amministratore Delegato e del Responsabile della Produzione la Corte Territoriale ha assimilato la loro posizione a quella del datore di lavoro al quale incombe l'obbligo di provvedere alla sicurezza dei lavoratori in base all'articolo 4 dell'ex D.P.R. n. 547/1955 ed all'articolo 4 dell'ex D. Lgs. n. 626/1994.

La stessa Corte ha messo in evidenza che "l'avere affidato ad altri la redazione del documento sulla valutazione dei rischi non esonera dalla responsabilità derivante dalla carica rivestita; né può ritenersi sussistente una delega dei compiti per la sicurezza al responsabile del servizio prevenzione e protezione".
In ordine alla posizione poi del Direttore delle Macchine la Corte territoriale ha considerato che la sua colpa era consistita, in particolare, nel non avere prestato la dovuta attenzione e nel non essersi accertato, prima di avviarla, che non vi fossero persone nelle vicinanze della macchina da lui guidata.

Il ricorso alla Corte di Cassazione.
Tutti gli imputati hanno proposto ricorso alla Corte di Cassazione presentando motivazioni diverse. I ricorrenti, ritenuti assimilati al datore di lavoro, hanno posto in evidenza, in particolare, che la valutazione dei rischi era stata affidata ad un ingegnere, circostanza questa che sarebbe stata ignorata dalla Corte territoriale che tra l'altro non avrebbe neanche correttamente valutato la delega in materia di sicurezza formalmente data al RSPP e da questi formalmente accettata. Il Direttore Generale, da parte sua, ha lamentata la mancata rinnovazione del dibattimento chiesta per ascoltare i tre testimoni oculari dell'incidente ritenuti necessari per accertare la reale dinamica del fatto ed ha ribadito anche lui che la valutazione dei rischi era stata regolarmente effettuata da un ingegnere e che le incombenze relative alla sicurezza erano state tutte regolarmente assolte come risulterebbe dalle deposizioni testimoniali assunte. Il Direttore delle Macchine, invece, ha motivava la sua estraneità al fatto sostenendo che non era possibile verificare la presenza di persone nelle vicinanze della macchina presso cui è avvenuto l'infortunio e che non gli era stato possibile destinare una terza persona per fare tale verifica.

Le decisioni della Corte suprema.
Tutti i ricorsi sono stati ritenuti infondati dalla Corte suprema e conseguentemente rigettati.
La stessa in merito alle responsabilità del Direttore Generale, dell'Amministratore delegato e del Responsabile della Produzione, dirigenti diretti destinatari della normativa antinfortunistica, ha ribadito che gli stessi "non possono essere considerati esenti dalla responsabilità per la delega conferita all'ing. (omissis) per la redazione del documento aziendale sulla valutazione dei rischi, in quanto, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte opportunamente richiamata nella sentenza impugnata, la responsabilità penale diretta del datore di lavoro, e dei dirigenti ad esso assimilati, non è affatto esclusa per la sola designazione di un responsabile per la sicurezza in quanto essi rispondono anche della eventuale manchevolezza del piano stesso sotto forma di una colpa in eligendo".
La stessa Sez. IV non ha ritenuto, altresì, come sostenuto dai ricorrenti, che il comportamento della vittima avrebbe interrotto il nesso di causalità fra la condotta degli imputati e l'evento, in quanto sono risultate decisive nella circostanza l'inadeguatezza del piano di sicurezza, la valutazione dei rischi, e la mancanza delle condizioni di sicurezza della macchina e, con riferimento alla delega fatta al RSPP, la Sez. IV ha messo inoltre in evidenza che la sentenza impugnata ha chiarito abbondantemente che essa non ha riguardato tutti i compiti per la sicurezza essendo questi solo il responsabile del servizio prevenzione e protezione.
In merito alla posizione, infine, del direttore delle macchine, al di là delle analoghe considerazioni fatte relativamente al ricorso degli altri imputati, la Sez. IV ha ribadita la sua colpevolezza per avere violato le procedure di sicurezza di cui era direttamente destinatario in quanto indicate nelle disposizioni stabilite dalla società a lui note e dallo stesso sottoscritte essendo egli anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Inserto pubblicitario
Visita i nostri spazi web dedicati
all'ergonomia
e
alla sociologia del lavoro e dell'organizzazione.

Studio Cataldi
PORTALE DI INFORMAZIONE GIURIDICA

Cassazione: la reperibilità in giorno destinato al riposo non da diritto automaticamente al risaricmento dei danni psicofisici

"L'obbligo di mera disponibilità non seguito dal godimento del riposo compensativo è situazione diversa dalla prestazione di lavoro resa nel giorno destinato al riposo, e non vi è alcuna ragione per ritenere che esso sia di per sé idoneo ad incidere sul tessuto psicofisico del lavoratore così da configurare un danno in re ipsa". E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 18310 del 7 settembre 2011, ha rigettato il ricorso di un dipende di un'Azienda Sanitaria, avverso la sentenza della Corte di Appello che, confermando la decisione del giudice di primo grado, aveva rigettato la domanda del dipendente, volta ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall'usura psicofisica subita per le giornate lavorative effettuate nei giorni destinati a riposo compensativo a seguito di turno di reperibilità prestato in giorno festivo. In particolare la Suprema Corte ha affermato che "è certo possibile che il disagio patito per la reperibilità in giorno festivo non seguita da effettiva attività lavorativa assuma dimensioni tali da incidere sul piano psicofisico del lavoratore che non possa godere del riposo compensativo, trasformandosi in danno da usura psicofisica ma a tal fine non è sufficiente la mera deduzione di non aver potuto godere appieno il giorno festivo per il connesso impegno di reperibilità, essendo necessario allegare e provare il danno che tale reperibilità ha prodotto. Né è il datore di lavoro a dover dimostrare, diversamente che nel caso di reperibilità attiva, l'idoneità dei benefici contrattuali a fornire l'integrale ristoro per il mancato recupero delle energie psicofisiche del lavoratore, essendo invece quest'ultimo a dover provare che la mera reperibilità passiva non seguita da riposo compensativo sia stata produttiva di un danno". (L.S.)

INAIL

15 settembre 2011. Oggi, a Roma, presso la sede dell'Istituto di V. IV Novembre, nasce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Un soggetto più compatto ed efficace nella difesa dei diritti delle lavoratrici e nel contrasto del mobbing: oggi, presso la sede istituzionale dell'INAIL di via IV Novembre, a Roma, si è insediato ufficialmente il Cug, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Il nuovo organismo assorbe, unificandone le competenze, il Comitato per le pari opportunità dell'Istituto e il Comitato paritetico per il contrasto al fenomeno del mobbing. A presiedere la struttura è l'avvocato Antonella Ninci. Nel corso della giornata hanno preso parte ai lavori i vertici dell'INAIL, nonché rappresentanti del ministero del Lavoro, dei dipartimenti di Pari opportunità e per la Funzione pubblica.
"Il Cug si afferma come soggetto del tutto nuovo e con compiti molto più ampi", afferma Ninci. "Tra questi si evidenzia, in particolare, quello di assicurare - nell'ambito del lavoro pubblico - parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua". L'intento di questo nuovo organismo è anche conciliare il miglioramento dell'efficienza delle prestazioni lavorative con il miglioramento dell'ambiente lavorativo che dovrà essere caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e del benessere organizzativo.

Inserto pubblicitario

SEMINARI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Organizzazione e gestione dei servizi di manutenzione per la sicurezza sul lavoro.

Roma 4-5 novembre 2011
2 sessioni d'aula di 5 ore

A richiesta possono essere realizzati corsi presso gli Enti e le aziende che lo richiedano.
La quota di iscrizione al corso è di E. 300,00 + IVA (20% se dovuta).
Informazioni ed iscrizioni fax: 06.45498463 - e-mail: info@rs-comunicazione.it

In conformità all'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali, inviati con eventuali e-mail o fax per la richiesta informazioni, saranno trattati, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per solo uso interno. Con l'invio di e-mail e/o fax l'utente autorizza l'uso dei dati personali ad esclusivo uso interno.

OSSERVATORIO

In questa rubrica ospitiamo contributi e segnalazioni che provengono dai nostri lettori.

Questo mese pubblichiamo la **Newsletter medico-legale INCA - Numero 20°/2011**
a cura di Marco Bottazzi e Gabriele Norcia della Consulenza medico-legale Inca Cgil

Rischio biologico nei luoghi di lavoro: schede per settore lavorativo

Malgrado recenti eventi lo abbiamo portato alla ribalta della stampa il rischio biologico rimane uno dei rischi maggiormente sottostimati sia in termini di valutazione del rischio che di patologie professionali derivate.
Una recente pubblicazione INAIL attraverso 30 schede relative al rischio biologico nei luoghi di lavoro spazia in settori molto diversi tra loro: dagli ambienti indoor non industriali (uffici, scuole), ai settori della filiera agroalimentare (allevamenti, trasformazione di prodotti alimentari, mangimifici, ecc), al comparto dei rifiuti fino ad includere attività quali l'assistenza familiare e i centri di piercing e tatuaggi.
Queste schede dimostrano come nessun ambiente di lavoro possa considerarsi, a priori, esente dalla presenza di agenti biologici.
Il documento ricorda che sono molti i fattori che possono favorire lo sviluppo e la diffusione di agenti biologici: il tipo di attività, il processo o la fase lavorativa, le materie utilizzate, il contatto con fluidi biologici umani o animali potenzialmente infetti, la presenza di polvere, la scarsa igiene, il cattivo funzionamento e la manutenzione degli impianti idraulici, la presenza ed il numero di occupanti, il microclima, ecc.
Le schede per ogni situazioni lavorativa forniscono indicazioni sulle principali fonti di pericolo, le modalità di esposizione, gli effetti sulla salute e sulle specifiche misure di prevenzione e protezione.
Stante l'impegno che come INCA stiamo rivolgendo in questi mesi al settore "universitario" riprendiamo, a mò di esempio, alcune indicazioni tratte dalle schede relative al rischio biologico presente nelle scuole, negli uffici e attività veterinarie

Rischio biologico nelle scuole
Le scuole sono annoverate tra i cosiddetti "ambienti indoor" (ambienti confinati di vita e di lavoro). In esse si svolgono sia attività didattiche in aula e/o in laboratorio, sia attività amministrative. Per il rischio biologico, un'attenzione particolare meritano gli istituti che hanno indirizzi particolari quali quello microbiologico o agrario.
In tali scuole, infatti, spesso vengono svolte attività in laboratorio che richiedono il contatto con colture microbiologiche o esercitazioni nel settore agricolo e zootecnico.
Le fonti di pericolo biologico dipendono dal cattivo stato di manutenzione e igiene dell'edificio; dalle inadeguate ventilazione degli ambienti e manutenzione di apparecchiature e impianti (ad es. impianti di condizionamento e impianti idrici); dagli arredi e tendaggi;
Per il tipo di attività svolta, in ambienti promiscui e densamente occupati, il rischio biologico nelle scuole è legato anche alla presenza di coloro che vi studiano o lavorano (insegnanti, studenti, operatori e collaboratori scolastici) ed è principalmente di natura infettiva (da batteri e virus).
A ciò si aggiunge il rischio di contrarre parassitosi, quali pediculosi e scabbia e il rischio allergico (da pollini, acari della polvere, muffe, ecc.).
Fonti di pericolo specifiche per alcuni istituti (ad indirizzo microbiologico o agrario) possono essere le colture microbiologiche, le sostanze o i prodotti vegetali e animali, ecc.

Rischio biologico negli uffici
Le fonti di pericolo biologico sono rappresentate da materiale documentale, arredi, tendaggi, polvere, impianti di climatizzazione.
Come possibili vie di esposizione sono indicate la inalazione di bioaerosol ed il contatto con superfici od oggetti contaminati.
Queste esposizioni possono avere come effetti sulla salute: disturbi alle vie respiratorie, allergie, dermatiti, infezioni, Sick Building Sindrome (SBS), Building Related Illness (BRI).

Attività a contatto con animali
Diverse sono le attività lavorative che prevedono il possibile contatto con animali e questo in ambiti diversi, quelli più classici e tradizionali sono::
- Allevamenti di animali
- Stalle di sosta
- Scuderie e maneggi

• Macelli
• Allevamenti di larve
• Salumifici
• Stabilimenti di trasformazione delle carni
• Ambulatori , cliniche e strutture di veterinaria,
* utilizzo di animali per ricerca.

Il rischio biologico è strettamente correlato allo stato sanitario degli animali. Pur essendo diversi i contesti lavorativi, i rischi con i quali i veterinari si devono confrontare sono soprattutto legati alle malattie trasmesse dagli animali (zoonosi).

Le maggiori fonti di pericolo sono rappresentate da: animali e loro deiezioni, fluidi e materiali biologici, polveri organiche, aerosol contaminato, fieno, superfici, oggetti, indumenti e strumenti contaminati, vaccini.

Vi possono essere dei punti infatti talvolta, il comportamento imprevedibile e non cooperativo degli animali può rendere rischiosa la pratica veterinaria; così come la presenza di particolari patologie infettive negli animali possono esporre a diversi agenti biologici. Tra le operazioni a rischio si annoverano, in particolare: manipolazione degli animali, interventi chirurgici, somministrazione di farmaci e vaccini, prelievi di fluidi biologici, ispezione delle stalle, assistenza al parto, prelievo di campioni su animali vivi e macellati. Indagini necroscopiche e attività di laboratorio.

La scheda specifica indica come possibili vie di esposizione:

• Inalazione di bioaerosol e polveri contaminate • Contatto con animali, loro tessuti e fluidi biologici; possibili danni provocati da graffi, morsi, ecc.)
• Contatto accidentale delle mucose di occhi, naso e bocca con schizzi e gocce contaminate
• Ingestione accidentale (ad es. oocisti di Toxoplasma)
• Inoculazione attraverso punture di insetti, morsicature, tagli, abrasioni, traumi, puntura d'ago
• Contatto con superfici e/o oggetti contaminati

Infine gli effetti sulla salute possibili sono rappresentati da:

Allergie: la permanenza in ambienti confinati, soprattutto in stalle o stabulari, può determinare la comparsa di forme cliniche di allergie ascrivibili al contatto ed alla manipolazione degli animali. Gli operatori si sensibilizzano per inalazione di allergeni sospesi in aria o a seguito di abrasioni, graffi o morsi. Gli allergeni sono costituiti da proteine della saliva, urina, feci, siero, forfora del pelo animale. Le manifestazioni allergiche più comuni sono: rinite, congiuntivite, eruzioni cutanee. Nelle forme più gravi e protratte si possono verificare asma bronchiale oppure shock anafilattico.

Infezioni: le conseguenze dell'esposizione ai più comuni agenti zoonosici possono variare dalla semplice sieroconversione, alla malattia con manifestazioni sintomatologiche, fino all'insorgenza di postumi irreversibili. Il danno è condizionato dalla dose infettante ricevuta, dalla patogenicità del ceppo, dallo stato immunitario e fisiologico, nonché dall'età dell'ospite.

Tutta la documentazione citata può essere richiesta alla Consulenza Medico-Legale Nazionale via e-mail all'indirizzo m.bottazzi@inca.it, r.bottini@inca.it

Inserto pubblicitario

SEMINARI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231
Roma 28-29 ottobre 2011
2 sessioni d'aula di 5 ore

A richiesta possono essere realizzati corsi presso gli Enti e le aziende che lo richiedano.

La quota di iscrizione al corso è di E. 300,00 + IVA (20% se dovuta).

Informazioni ed iscrizioni fax: 06.45498463 - e-mail: info@rs-comunicazione.it

In conformità all'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali, inviati con eventuali e-mail o fax per la richiesta informazioni, saranno trattati, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per solo uso interno. Con l'invio di e-mail e/o fax l'utente autorizza l'uso dei dati personali ad esclusivo uso interno.

PALINSESTO

Collana Ergonomia, salute e sicurezza

F.P. Arcuri, C. Ciacia,
P. Gentile, S. Laureti

Manuale di utilizzo del sistema SVS per la valutazione dello stress lavoro-correlato

distribuito da S3-Opus e dalle edizioni Palinsesto

Informazioni e prenotazioni fax: 06.45498463 - e-mail: info@rs-comunicazione.it - tel. 0669190426

In conformità all'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali, inviati con eventuali e-mail o fax per la richiesta informazioni, saranno trattati, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per solo uso interno.
Con l'invio di e-mail e/o fax l'utente autorizza l'uso dei dati personali ad esclusivo uso interno.

Inserto pubblicitario

SEMINARI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Roma 28-29 ottobre 2011
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Roma 4-5 novembre 2011
Organizzazione e gestione dei servizi di manutenzione per la sicurezza sul lavoro.

Informazioni ed iscrizioni
e-mail: info@rs-comunicazione.it - fax: 0645498463

Inserto pubblicitario

SEMINARIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO – OFFICE AUTOMATION

Excel nella gestione dell'ufficio
Roma 11-12 novembre 2011

La quota di iscrizione al seminario è di E. 300,00 + IVA (20% se dovuta).
Informazioni ed iscrizioni fax: 06.45498463 – e-mail: info@rs-comunicazione.it

Tutti i ns. seminari sono attivabili a richiesta presso gli Enti e le aziende che lo richiedano.

Appuntamenti

Milano 5 ottobre 2011

Convegno AIAS sulla sicurezza nelle costruzioni.

In occasione della Fiera MADEexpo 2011, AIAS (Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) organizza, per mercoledì 5/10/2011 dalle ore 9,30 alle ore 17,00 presso la Sala Aries (Centro Servizi) del Nuovo Quartiere Fiera Milano il convegno sulla "SICUREZZA NELLE COSTRUZIONI. Indicazioni per la progettazione del cantiere; stato di avanzamento della normativa sulla qualificazione delle imprese".

Montecassiano (MC) 7 ottobre 2011

Il Portale Nazionale per la Protezione degli Agenti Fisici nei luoghi di lavoro (PAF) - Giornata di formazione

Hotel Villa Quiete, loc. Valle Cascia.

La partecipazione è gratuita, l'iscrizione obbligatoria.

Scheda iscrizione

Roma 12 ottobre 2011

Convegno AICQ sulla "Salute e sicurezza"

L'AICQ, Associazione Italiana Cultura e Qualità, organizza a Roma il 1° Convegno Nazionale sulla "Salute e sicurezza" che si svolgerà il 12 ottobre a Roma presso il Centro Congressi Cavour dalle ore 9.30 alle ore 17.00.

Finalità del convegno è affrontare dal punto di vista tecnico, giurisdizionale e operativo un tema di particolare attualità e complessità quale è quello della Salute e Sicurezza dei Lavoratori; il tutto grazie alle competenze acquisite in oltre un anno di lavoro dal Comitato Salute e Sicurezza di AICQ.

Capire come la sicurezza sul lavoro possa essere gestita in maniera efficace e, quando possibile, anche a livello preventivo. Non è, infatti, oggi più sufficiente adempiere solo e unicamente agli obblighi burocratici ma occorre, in maniera concreta, avere un'approfondita conoscenza di tutti gli aspetti correlati con la materia grazie a un opportuno sistema di gestione e controllo.

Il Convegno si rivolge a tutti coloro che direttamente o indirettamente operano nel settore Salute e Sicurezza sul Lavoro:responsabili aziendali di sistemi di gestione per la sicurezza, RSPP, ASPP, medici competenti, tecnici e/o consulenti dellaprevenzione, datori di lavoro, dirigenti e a tutti coloro che ricoprono funzioni nelle attività di valutazione, prevenzione e protezione.

La locandina del Convegno

Roma 12 ottobre 2011

Evento organizzato da INAIL presso la Sede di Piazzale Giulio Pastore, 6 - sala Auditorium

Dal 1 gennaio 2011 è entrato in vigore, così come previsto dal D. L. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, l'obbligo per le Aziende di effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato in linea con le indicazioni emanate il 17/11/2010 dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza le quali "definiscono un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell'obbligo..."(Comunicato Ministero del Lavoro in G.U. n.304 del 30/12/2010).

Destinatari: datori di lavoro operatori, della prevenzione, RLS, tecnici della prevenzione, RSPP, medici competenti, psicologi.

Le iniziative
di S3 Opus

Indagine on line sullo stress lavorativo

Uomini e donne vivono situazioni di lavoro molto diverse tra di loro, con riferimento a professioni, condizioni lavorative e modalità di trattameto. In sostanza, le donne afforntano condizioni diverse dagli uomini per i seguenti fattori:

* non si concentrano negli stessi settori di produzione
* non godono delle stesse qualifiche, delle stesse possibilità di carriera
* sono maggiormente soggette a fattori di precarietà
* si confrontano con una cultura organizzativa e un'organizzazione del lavoro pesantemente maschili.

Questi fattori possono influire sui pericoli in cui si trovano confrontati nel posto di lavoro e sull'approccio da adottare per valutarli e controllarli. Le donne soffono di più dello stress connesso al lavoro, di malattie infettive, di problemi muscolo-scheletrici agli arti superiori, di dermopatie, nonchè di asma e allergie, mentre gli uomoni soffrono maggiormente di infortuni, lombalgie e di perdita uditiva.

L'obiettivo della ricerca consiste nel mettere a punto una metodologia e gli strumenti di valutazione e intervento organizzativo finalizzati alla riduzione e alla prevenzione dei rischi derivanti da una cattiva organizzazione del lavoro, sperimentando una metodologia "gender based" in aziende diverse per dimensione e settore produttivo.

Indagine on line sullo stress lavorativo.

Lo stress è considerato una delle principali cause di malattia e può essere causa di incidenti anche gravi.A questo proposito si calcola che tra il 75% e il 90% delle persone presenti disturbi psico-sociali, correlati allo stress lavorativo. In considerazione di ciò, il D.l.vo 81/2008 introduce la vatutazione del rischio stress lavoro-correlato. Il test riportato di seguito, contiene una parte delle domande che compongono lo strumento QSLC messo a punto e largamente sperimentato dalla S3 Opus, società di studi socio-economici e organizzativi per misurare i livelli di stress lavorativo.

Questa versione ridotta non contiene domande sufficienti per individuare criticità e margini di miglioramento di cui tenere conto per progettare ambienti di lavoro attenti al benessere delle persone; ha però la validità di strumento di diagnosi individuale: consente di individuare situazioni di stress lavorativo e aiuta a prendere consapevolezza della propria condizione lavorativa.

Corso di Alta Formazione Ergon

Corso in Ergonomia organizzativa e valutazione dei rischi psicosociali del lavoro (D.lgs 81/2008).

Roma, 24 novembre 2011 - 22 marzo 2012

ID Corso: 8370 Bando Locandina Brochure

Il Corso si propone di formare, in una prospettiva multidisciplinare e partecipativa, specialisti in grado di analizzare, diagnosticare e correggere ergonomicamente le criticità e i rischi psicosociali presenti nelle organizzazioni.

Durata: 200 ore di formazione di cui 40 a distanza e 40 di project work.
Docenza: La docenza è fornita da un gruppo multidisciplinare di qualificati esperti, provenienti da Università, Istituzioni pubbliche, Aziende private e Consulenza specialistica.
Il Corso si avvale de contributo di un Comitato Scientifico presieduto dal Prof. Sebastiano Bagnara - Segretario Generale della IEA - International Ergonomics Association.
Modalità di svolgimento: Il Corso si volgerà a Roma, ogni giovedì del mese.
Servizio di informazione e assistenza: Per richiedere ulteriori informazioni contattare il numero telefonico 06 69190426 oppure inviare una richiesta alla Segreteria didattica.

Per coloro che si iscriveranno entro il 15 ottobre sono disponibili 10 borse di studio a copertura del 40% dei costi .

RSPP è una rassegna stampa sulla Prevenzione e Protezione dai rischi e danni da lavoro.

Un strumento informativo, inviato mensilmente per e-mail, dedicato ai temi della sicurezza e dell'ergonomia che S3 Opus mette a disposizione di operatori, studiosi ed esperti del settore. RSPP seleziona e raccoglie le notizie pubblicate sui maggiori siti internet che si occupano di ergonomia e di prevenzione dei rischi sul lavoro.
Ricordiamo che ciascun documento segnalato contiene il link che permette con un semplice click di ritrovare la pagina internet dove è pubblicato il documento citato.
Qual'ora non avesse ricevuto i primi numeri della ns. rassegna stampa, può scaricarli visitando lo spazio web dedicato, dove raccogliamo tutti i numeri arretrati delle newsletter che via via pubblichiamo e che rimarranno disponibili per il lettore che ne abbia interesse.
Se ritiene che altri colleghi siano interessati a ricevere RSPP, può girargli questa newsletter, saranno poi loro a decidere se richiedere l'invio gratuito attraverso una e-mail al ns. indirizzo info@rs-comunicazione.it .
Le saremo grati per queste segnalazioni che riterrà di fare per consentirci di raggiungere il maggior numero di lettori.
Ricordiamo infine che sono graditi interventi di collaborazione, quali: segnalazioni di siti o documenti di interesse per l'argomento trattato, opinioni e considerazioni sugli argomenti trattati, segnalazioni di nuove pubblicazioni in tema e qualsiasi altro materiale che riterrete di condividere con gli altri lettori di RSPP.

PALINSESTO

Collana Ergonomia, salute e sicurezza

F.P. Arcuri, C. Ciacia,
P. Gentile, S. Laureti

Manuale di utilizzo del sistema SVS per la valutazione dello stress lavoro-correlato

distribuito da S3-Opus e dalle edizioni Palinsesto

Informazioni e prenotazioni fax: 06.45498463 - e-mail: info@rs-comunicazione.it - tel. 0669190426

In conformità all'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali, inviati con eventuali e-mail o fax per la richiesta informazioni, saranno trattati, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per solo uso interno.
Con l'invio di e-mail e/o fax l'utente autorizza l'uso dei dati personali ad esclusivo uso interno.